



# COMUNE DI TERNI

## ASSESSORATO ALL' AMBIENTE

Cod.Fisc./Part.IVA 00175660554

---

**Risposta a nota**

**in data**

**Protocollo N° 2063**

**Allegati N°**

**(da citare nella risposta)**

**OGGETTO: ordinanza concernente il divieto di esibire animali durante la pratica dell'accattonaggio.**

---

**Terni li 10 Gennaio 2002**

### IL SINDACO

**PREMESSO che:**

- vengono segnalati numerosi casi di accattonaggio praticato con l'ausilio di animali domestici in condizioni di evidente sofferenza e debilitazione (soprattutto cuccioli ancora lattanti, animali in pessime condizioni igienico sanitarie e femmine sofferenti per ripetute gravidanze);
- i possessori di detti animali sono molto spesso privi di fissa dimora e che per tale ragione non sempre risulta agevole svolgere l'azione di controllo in merito alla corretta detenzione ed impiego degli animali stessi;

**Viste** le precedenti, proprie ordinanze nn. 52265, 55297 e 68796, rispettivamente del 27.10.1997, 26.11.1998 e 23.11.1999, con le quali si impartivano disposizioni finalizzate alla tutela degli animali e ravvisata la necessità di dover provvedere a ribadire e precisare le suddette disposizioni;

**Visto** l'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione di animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

**Visto** l'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.18.6.1931, n.773, che vieta l'esposizione alla pubblica vista di animali al fine di trarne un lucro senza preventiva acquisizione della licenza del Sindaco;

**Vista** la legge 22.11.1993, n.473, riguardante il maltrattamento degli animali;

**Visto** l'art.1 della legge 12.6.1913, n.611, sulla protezione degli animali;

**Visti** gli artt. 1, 2, 4 e 5 della L.14.8.1991 n.281 che attribuisce ai Comuni specifici compiti in materia di randagismo;

**Vista** la L.R. 19.7.1994, n.19 riguardante la tutela degli animali di affezione ed il controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo;

**Visti** gli artt. 13, 16, 18 e 20 della legge 24.11.1981, n.689;

**Viste** le disposizioni di cui al Capo II° del D.P.R. 22.7.1982, n.571;

**Visto** il D.L.vo 18.8.2000, n.267;

**Visto** l'art.91, comma 2 dello Statuto comunale, nella formulazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.131 del 2.7.2001;

### **ORDINA**

1. E' fatto divieto assoluto di esibire per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici (compresi quelli esotici) detenuti in evidenti condizioni di incuria e denutrizione o in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. Tale divieto riguarda in particolare l'utilizzo di cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare e cuccioli non ancora iscritti alla relativa anagrafe mediante apposito tatuaggio e le femmine debilitate per gravidanza in corso o recente.
2. La condizione lesiva e di oggettivo maltrattamento di cui al punto 1 è accertata dagli agenti della Polizia Municipale che, all'occorrenza, potranno farsi assistere da un medico veterinario dell'ASL n. 4
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola il punto 1. del dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 a € 154,94. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,56 a € 309,87. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta ovvero della somma ingiunta con provvedimento formale, ai sensi, rispettivamente degli art.16 e 18 della legge 24.11.1981, n.689. A seguito dell'accertamento della violazione gli agenti di vigilanza preposti procedono al sequestro amministrativo degli animali con il conseguente ricovero presso i canili comunali o presso le strutture messe a disposizione dalle associazioni animaliste, ove saranno sottoposti alle pratiche veterinarie ritenute più opportune. Per l'attività di sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art.13 della legge 24.11.1981, n.689 e di cui al Capo II° del D.P.R. 22.7.1982, n.571.
4. Gli animali sottoposti a sequestro amministrativo formeranno oggetto di confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 della legge 24.11.1981, n.689 e delle disposizioni di cui al Capo II° del D.P.R. 22.7.1982, n.571 con conseguente affidamento in adozione permanente ai cittadini che ne facciano richiesta e siano in possesso dei necessari requisiti.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e reso noto alla cittadinanza mediante adeguate forme pubblicitarie.

La presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento comunale adottato in materia.

**IL SINDACO**  
**(On. Paolo Raffaelli)**